



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa**

Sede Nazionale
Via G. A. Guattani, 13 – 00161 Roma
Tel. 06/44188461
Fax. 06/44249515
E-Mail: polfis@cna.it

Sede di Bruxelles
B - 1000 Bruxelles - Rue du Commerce, 124
Tel. 322 2307442-429
Fa 322 2307219 e-mail bruxelles@cna.it

Divisione Economica e Sociale
Ufficio politiche fiscali

**FITA - Unione Nazionale
Imprese di Trasporto**

Comunicazione tributaria n. 59

Roma, 30 luglio 2009

Oggetto: Analisi scheda di trasporto - D.M. 30 giugno 2009

Sommario

1. PREMESSA	2
2. FINALITÀ DELLA SCHEDA DI TRASPORTO	2
3. CHI DEVE COMPILARE LA SCHEDA E MODALITÀ DI COMPILAZIONE.....	2
4. CONSERVAZIONE DELLA SCHEDA	3
5. CONTENUTO DELLA SCHEDA DI TRASPORTO	3
6. DOCUMENTAZIONE EQUIVALENTE DELLA SCHEDA DI STRASPORTO	4
7. TRASPORTI ESENTI DA SCHEDA DI TRASPORTO	5
8. SANZIONI PER LA MANCATA O INCOMPLETA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO	6
8.1. SANZIONI PER MANCATA O INCOMPLETA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA	6
8.2. SANZIONI PER MANCANZA DEL DOCUMENTO A BORDO	6

1. Premessa

Il D.Lgs. 22/12/2008 n. 214 ha aggiunto al D.Lgs. n. 286/2005, recante "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore", l'art. 7-bis con il quale viene prevista l'istituzione della **scheda di trasporto**.

Con il D.M. 30 giugno, pubblicato in G.U. n. 153 del 4 luglio 2009, è stato approvato il modello di scheda di trasporto. Il Ministero dei Trasporti ha emanato la circolare 17 luglio 2009, prot. 300/A/8980/09/108/44, per fornire le istruzioni operative per la corretta compilazione del modello e per il suo controllo. E' importante da subito sottolineare che a seguito degli importanti e numerosi quesiti posti, sull'abito di applicazione soggettivo ed oggettivo delle disposizioni appena richiamate, il Ministero dei trasporti provvederà ad emanare ulteriori elementi di chiarificazione a riguardo. Gli ulteriori chiarimenti saranno trasmessi quanto prima.

2. Finalità della scheda di trasporto

La scheda di trasporto, ai sensi del comma 1 dell'art. 7-bis, viene introdotta allo scopo di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche del corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto terzi in ambito nazionale.

La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento delle responsabilità, di cui all'art. 8, relativamente alle responsabilità dei soggetti individuati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 286/2005 stesso.

Va rammentato che tali soggetti sono: vettore, committente, caricatore e proprietario della merce, per ciascuno dei quali l'art. 7/286 dispone quali siano le responsabilità in ordine alla effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada e le violazioni, con le conseguenti sanzioni, alle disposizioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada).

Sono soggetti alla scheda di trasporto, quindi, i trasporti di merci per conto terzi in ambito nazionale e internazionale.

3. Chi deve compilare la scheda e modalità di compilazione

In base alle disposizioni contenute al comma 1 dell'art. 7-bis, e all'art. 1 del D.M. 30/6/2009 la scheda di trasporto deve essere compilata:

1. dal **committente**, da intendere come l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
2. da un **soggetto da esso delegato**.

In merito al soggetto che può essere delegato vanno fatte alcune precisazioni.

Innanzitutto, la circolare del Ministero dei trasporti chiarisce espressamente che **il vettore non può essere delegato** alla compilazione e sottoscrizione della scheda.

Se, però, dopo l'inizio del trasporto si verificano variazioni della merce trasportata, del luogo di scarico ovvero qualsiasi altra variazione relativa ai dati contenuti nel documento, il vettore o il conducente possono intervenire sul documento stesso, avendo cura di annotare tali variazioni nell'apposito spazio riservato ad "osservazioni varie" . Ma in nessun caso potranno essere cancellate o manomesse le indicazioni originariamente apposte sul documento da parte del committente o di un suo delegato.

Situazioni di delega alla compilazione possono sussistere nei casi in cui il committente non sia fisicamente nel luogo di inizio del trasporto, nel momento in cui, cioè, la scheda deve essere compilata.

Può trattarsi, ad esempio, del caso in cui il committente del trasporto sia l'acquirente della merce: in questo caso, il committente dovrà delegare il fornitore della merce alla compilazione della scheda di trasporto.

Restano tuttavia ferme, come disposto espressamente dall'art. 1 del D.M. citato, le responsabilità in capo al committente stesso, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 214/2008.

In merito alle modalità di compilazione, va innanzitutto sottolineato che la scheda di trasporto va compilata in base al modello allegato al DM 30/6/2009, ma non sussistono vincoli di forma e caratteristiche dello stampato.

Se sono previsti più luoghi di scarico, il committente potrà compilare un'unica scheda di trasporto recante l'indicazione dei diversi luoghi oggetto dello scarico, oppure, in alternativa utilizzare tante schede quanti sono i luoghi di scarico.



Nel caso in cui il mezzo utilizzato per il trasporto sia composto da più unità atte al carico può essere compilata alternativamente una sola scheda di trasporto per tutta la merce presente sul complesso o una scheda per ogni unità, qualora richiesto.

4. Conservazione della scheda

La scheda deve essere conservata in originale a bordo del veicolo adibito alla attività di trasporto, a cura del vettore e del conducente, per tutta la durata del trasporto.

Nulla viene disposto rispetto ad obblighi di conservazione della scheda stessa al termine dell'esecuzione del trasporto. Tuttavia, è appena il caso di sottolineare che una volta ultimata la prestazione di trasporto, la conservazione di una copia della scheda di trasporto può costituire una valida prova a favore del committente con riferimento alle eventuali contestazioni di responsabilità delle violazioni alle disposizioni sulla sicurezza stradale ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo 286/2005 commesse dal vettore nell'effettuazione del trasporto. E' evidente poi che se la scheda di trasporto è utilizzata partendo da uno dei documenti equipollenti, si può affermare che gli obblighi di conservazione vanno individuati anche in riferimento alla tipologia di documento equipollente adottato⁽¹⁾.

5. Contenuto della scheda di trasporto

Come stabilito dal comma 3 dell'art. 7-bis, la scheda deve riportare le indicazioni rispetto ai soggetti che possono essere parti nel rapporto di trasporto, che, come definiti dall'art. 2/286, sono i seguenti: vettore, committente caricatore e proprietario della merce.

La definizione di vettore,

Per vettore si intende l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.

In merito all'individuazione del vettore, nell'ambito dei **consorzi** di impresa o società consortili, vanno fatte le seguenti precisazioni.

Nei casi in cui il rapporto fra consorzio **iscritto all'albo Autotrasportatori** e consorziati si inquadra nella fattispecie del mandato senza rappresentanza, contrattualmente è il consorzio a configurarsi "vettore" nei confronti del committente, anche se la materiale esecuzione del trasporto è affidata all'impresa consorziata. In questi casi, pertanto, sulla scheda di trasporto nei dati del vettore figurerà il consorzio. A questo riguardo si sottolinea la opportunità di inserire nel campo del vettore anche tutti i dati del socio esecutore del servizio, avendo cura di dare al committente tutti i dati dello stesso per poterli inserire nella scheda.

Quando invece lo stesso Consorzio **NON è iscritto all'Albo Autotrasportari**, in questa fase, in attesa di ulteriori chiarimenti, l'indicazione è quella di considerare la struttura consortile quale committente e regolarsi di conseguenza.

La definizione di committente,

Il committente è l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;

La definizione di caricatore,

Il caricatore è l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto;

La definizione di proprietario della merce,

per proprietario della merce l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.

Tenuto conto di questa indicazione normativa, va quindi sottolineato che, quando si verifica il trasferimento della proprietà dei beni, a seconda delle condizioni contrattuali di resa delle merci, il proprietario va considerato, rispettivamente:

¹ Pertanto anche se viene compilata la scheda di trasporto come documento a sé stante, in attesa di ulteriori chiarimenti ufficiali, può essere comunque opportuno provvedere alla sua conservazione anche dopo l'esecuzione del trasporto.



- il fornitore della merce, in un contratto con clausola di trasferimento franco destino;
- l'acquirente della merce, in un contratto con clausola di trasferimento franco fabbrica.

In ordine alle indicazioni del **proprietario della merce** si evidenzia che l'art. 2 del D.M. 30/6/2009 stabilisce che, qualora il committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce, deve specificarlo nell'apposita casella contenuta nella scheda di trasporto stessa, fornendone la motivazione, anche ai fini degli accertamenti da parte degli organi di controllo.

Questo obbligo è posto in carico al committente, considerato che quest'ultimo è il soggetto obbligato alla compilazione della scheda di trasporto.

La scheda deve inoltre, riportare altre informazioni in ordine alla merce trasportata nonché altri dati relativi a variazioni rispetto alle indicazioni originarie.

Più in dettaglio la scheda di trasporto deve riportare:

- a) **i dati identificativi per ciascuno dei soggetti** prima citati (vettore, committente, caricatore, proprietario della merce) ossia: denominazione o ragione sociale per i soggetti diverse dalle persone fisiche; ditta per le imprese individuali; indirizzo e sede dell'azienda (riferimenti telefonici o mail); Partita IVA⁽²⁾;
- b) relativamente al **vettore**, anche l'indicazione del numero di **iscrizione all'Albo Autotrasportatori**.
- c) relativamente alla **merce trasportata**, l'indicazione di tipologia, quantità/peso, luogo di carico della merce e luogo di scarico; al riguardo valgono anche le istruzioni del punto 1 della circolare del ministero dei trasporti del 17 luglio;
- d) **osservazioni varie**: da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verificano variazioni rispetto alle indicazioni originarie della scheda di trasporto (es. variazione luogo di scarico, variazione tipologia e quantità merce, ...);
- e) **eventuali istruzioni**: vanno riportate le istruzioni fornite dal committente o ad uno dei soggetti della filiera del trasporto al vettore⁽³⁾;
- f) **luogo e data di compilazione**: indicazione di luogo e data, dei **dati del compilatore** ossia le generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente e la sua firma⁽⁴⁾.

6. Documentazione equivalente della scheda di trasporto

Il comma 1 dell'art. 7-bis stabilisce che la scheda di trasporto può essere sostituita:

- dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'art. 6 dello stesso D.Lgs. n. 286/2005; al riguardo è utile tenere conto delle precisazioni fornite al punto 2.1 della circolare del Ministero dei trasporti del 17 luglio, relativamente ai elementi necessari per qualificare il contratto di trasporto come "contratto stipulato in forma scritta";
- da altra documentazione equivalente, che contenga le indicazioni previste dal comma 3 per la scheda di trasporto.

Il D.M. 30 giugno 2009, all'art. 3, stabilisce che costituiscono documenti equipollenti (la locuzione si ritiene sia stata utilizzata come sinonimo della precedente "equivalente") alla scheda di trasporto i seguenti documenti:

- **il documento di trasporto di cui al D.P.R. n. 472/1996 (DDT)**;
- la lettera di vettura internazionale CMR;
- i documenti doganali;
- il documento di cabotaggio di cui al D.M. 3/4/2009;
- i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al D.Lgs.

² Per provvedere all'indicazione di detti dati identificativi è indispensabile avere chiaramente individuato e qualificato i diversi soggetti che possono essere parti nel rapporto di trasporto. Questa individuazione, peraltro, è direttamente collegata alla individuazione delle responsabilità nei confronti dei soggetti stessi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 286/2005.

³ Nel merito si fa riferimento alle precisazioni riportate al punto 1.1 della circolare del Ministero dei trasporti del 17 luglio, in ordine alle eventuali istruzioni di cui all'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 286/2005 e, in tal caso, all'idoneità del documento per valutare il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale

⁴ Dovrebbe trattarsi del soggetto delegato alla compilazione e, quindi, anche alla sottoscrizione. Anche se le istruzioni indicano che la sottoscrizione avviene in nome e per conto del committente, in effetti si tratta di una sottoscrizione "per conto" del committente.



26/10/1995 n 504;

- ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa vigente.

Il termine “equivalente” o “equipollente” sono utilizzati come sinonimi e non individuano diverse tipologie di documenti.

L’art. 7-bis parla di documenti “equivalenti” che devono contenere tutte le indicazioni previste per la scheda di trasporto, mentre l’art. 3 del D.M. individua i documenti “equipollenti” senza precisare che gli stessi debbano essere integrati.

Tuttavia, va evidenziato che la Circolare del Ministero dei trasporti del 17 luglio, che risulta emanata come da protocollo riportato, al punto 2.3 tratta del “Contenuto dei documenti equipollenti”, richiama i documenti di cui all’art. 3 del D.M. 30/6/2009 e prevede espressamente che **gli stessi debbano contenere tutti i dati e le indicazioni previste dal modello di scheda di trasporto allegato al D.M. 30/6/2009.**

La stessa circolare precisa, inoltre, che se il documento equipollente non contiene alcune delle informazioni richieste dalla scheda di trasporto, dovrà essere integrato prima dell’inizio del trasporto.

Con particolare riferimento al documento di trasporto (cd. DDT) negli ordinari casi in cui un’impresa manifatturiera, esempio del settore abbigliamento, faccia eseguire un trasporto di propri beni ad un’impresa di autotrasporto c/t, l’impresa manifatturiera come impresa “mittente”, in generale, emette il documento di trasporto ai sensi del D.P.R. n. 472/1996, in cui evidenzia: il soggetto destinatario, l’impresa incaricata del trasporto, la descrizione della merce trasportata.

Va segnalato, peraltro, che in base alle disposizioni recate dal D.P.R. n. 472/96 e secondo le precisazioni fornite dalla C.M. 16/9/1996, n. 225, ai fini fiscali, non sussiste l’obbligo di fare scortare il trasporto dei beni dal documento di trasporto. Se, ad esempio, il mittente sta facendo eseguire il trasporto di beni ceduti per i quali emetterà la relativa fattura con la modalità della fatturazione immediata (entro le ore 24 del giorno stesso di consegna) non è obbligatorio, ai fini fiscali, accompagnare le merci con il DDT. In questi casi, quindi, dovrà essere compilata la scheda di trasporto.

Nei casi in cui, sia emesso il DDT e, in osservanza delle disposizioni del D.M. 30/6/2009, si volesse utilizzare il DDT, in luogo della scheda di trasporto, si dovrà provvedere all’integrazione del DDT, a cura dello stesso soggetto mittente/committente del trasporto, con gli ulteriori dati previsti dalla scheda stessa.

Con riferimento, invece, ai documenti per trasporti internazionali il punto 2.4 della circolare del MINISTERO dei trasporti fornisce anche delle precisazioni in riferimento agli autotrasportatori stranieri che operano nel territorio nazionale nell’ambito di una relazione di traffico che si sviluppi:

- a livello internazionale (es. trasporto tra l’Italia e altro Paese straniero e viceversa, ...);
- nel solo territorio italiano, durante lo svolgimento dell’attività di “cabotaggio stradale”, cioè di trasporto che ha inizio e termine nel territorio italiano.

La Circolare precisa che nel caso di **trasporti internazionali non deve essere compilata e tenuta a bordo la scheda di trasporto**, ma devono essere presenti sul veicolo uno dei documenti ritenuti equipollenti, **tra cui la lettera di vettura internazionale CMR**, i documenti doganali, il documento di cabotaggio di cui al DM 3/4/2009, nonché ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto internazionale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali.

7. Trasporti esenti da scheda di trasporto

L’obbligo della scheda di trasporto è disposto per i trasporti di merci per conto terzi, in ambito nazionale. Sono esenti dall’obbligo di compilazione e conservazione della scheda di trasporto, per espressa volontà normativa, i veicoli che effettuano trasporti in conto proprio nonché quelli esclusi dal campo di applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, ai sensi dell’art. 30⁽⁵⁾.

⁵ Al solo fine di aiutare nella lettura e nella definizione dei trasporti esenti si riporta il contenuto dell’articolo 30 della legge 298/74. “Il presente titolo regola il trasporto di cose su strada effettuato con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e semirimorchi. Non sono soggetti alle norme del presente titolo:

a) gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;

b) gli autoveicoli di proprietà dell’amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;



Dal canto suo l'art. 4 del D.M. 30/6/2009 stabilisce, inoltre, che sono esenti dalla compilazione della scheda di trasporto i trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia di trasporto effettuato.

8. Sanzioni per la mancata o incompleta compilazione della scheda di trasporto

8.1. Sanzioni per mancata o incompleta compilazione della scheda

Le sanzioni sono previste dai commi 4 e 6 dell'art. 7-bis del Decreto legislativo 286/05. Il committente, o chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera o la compila in modo incompleto o non veritiero è soggetto alla sanzione amministrativa da 600 a 1.800 euro.

La sanzione amministrativa deve essere applicata in ogni caso al committente anche quando la scheda di trasporto è compilata da un suo delegato. **Alla stessa sanzione è soggetto anche il vettore o il conducente quando durante il trasporto, in caso di variazioni del contenuto della stessa scheda, non annotino o lo facciano in modo incompleto o non veritiero, la stessa variazione.** Le stesse sanzioni si applicano al vettore o agli altri soggetti della filiera che alterino il contenuto della scheda stessa.

8.2. Sanzioni per mancanza del documento a bordo

Il comma 5 dell'art. 7-bis del Decreto legislativo 286/2005 sanziona chiunque effettua un trasporto senza avere a bordo del veicolo la scheda di trasporto, ovvero in alternativa copia del contratto redatto in forma scritta o altra documentazione considerata equipollente ai sensi dell'art. 3 del D.M. 554/2009, ed è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di un importo da 40 a 120 euro.

INOLTRE ALL'ATTO DELL'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE È SEMPRE DISPOSTO IL FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO CHE VERRÀ RESTITUITO AL PROPRIETARIO O AL CONDUCENTE SOLO DOPO CHE SIA STATA ESIBITA LA SCHEDA DI TRASPORTO, OVVERO COPIA DEL CONTRATTO SCRITTO.

La scheda di trasporto o in alternativa il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di 15 gg successivi all'accertamento della violazione.

Al riguardo, si veda il punto 5 della circolare del Ministero dei trasporti che illustra l'applicazione delle sanzioni.

In ultima analisi è importante sottolineare che, con riferimento ad eventuali inadempienze totali o parziali degli obblighi sopra messi in evidenza, commesse nel primo periodo di applicazione della norma, si ritiene possa essere invocata e dimostrata l'assenza di colpa nella commissione del fatto ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 689/1981, proprio anche in virtù dei numerosi chiarimenti che ancora devono essere rilasciati dal Ministero dei trasporti.

IL RESPONSABILE

Il Coordinatore Nazionale

c) gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati ospitativi. Tale condizione non è richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunità economica europea;

d) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera;

e) gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;

f) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;

g) le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario;

h) gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purché siano muniti del contrassegno speciale che verrà stabilito con suo decreto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Gli autoveicoli di cui al precedente comma non sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - d'intesa con quello delle finanze - è autorizzato ad estendere le disposizioni di cui al secondo e terzo comma a casi ivi non contemplati, in relazione a nuove e particolari caratteristiche tecniche di autoveicoli."



Claudio Carpentieri

Gianni Montali

